



COMUNE di VILLAFRATI

Citta' Metropolitana Di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con atto di C.C. N.- _____ DEL

CAPO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone

A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. L'istituzione del canone determina l'abolizione dell'applicazione della T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), di cui al capo II del D.L.vo 507/93.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le

frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
b)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
c)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
d)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
e)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.

f)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune
g)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
h)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni,
i)	Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare,
j)	Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile.
k)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
l)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
m)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
n)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
o)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
p)	Per le occupazioni effettuate a mezzo di n. 1 o 2 vasi con piante, la cui superficie di base non sia superiore a cm. 50 per ciascun vaso a condizione che siano aderenti al muro e che le stesse piante non arrechino danni ai passanti.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 6

Responsabile gestionale del Canone

Sono responsabili delle attività gestionali del Canone disciplinato dal presente regolamento gli uffici competenti al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, nonché l'ufficio Ragioneria per la riscossione dello stesso.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale entro un termine congruo ai fini della istruttoria della pratica, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici che saranno appositamente messi a disposizione del contribuente sul sito internet www.comune.villafrati.it. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione, salve le occupazioni d'urgenza di cui all'art. 18 del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 27.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;

- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
 4. L'Ufficio Attività Produttive, per le occupazioni di carattere commerciale rileverà l'esistenza di eventuali motivi ostativi oltre che tramite il Comando dei Vigili Urbani anche attraverso personale tecnico del medesimo servizio.
 5. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale, per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, entro 30 giorni dalla domanda di cui al precedente art. 8, salvi i termini disciplinati da specifici provvedimenti dell'Ente, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 10

Cauzione fideiussione

1. Nel rilasciare gli atti di concessione di cui al Regolamento, il Responsabile del Procedimento può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
3. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte.
4. Sulla cauzione non maturano interessi

Art. 11

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere visionato tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

Art. 12

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere, per la parte eccedente l'eventuale deposito cauzionale;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione ancorché non ritirata dal concessionario entro il termine dell'occupazione ivi indicato, come previsto dall'art. 14 c. 4;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,

esonando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;

- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta dagli organi Comunali competenti da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, a decorrere dal primo gennaio successivo all'anno di pagamento, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità, entro i termini nello stesso stabiliti.
6. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere la Concessione per un massimo di 60 giorni, oltre che nei casi previsti dall'art. 15 del presente del Regolamento, anche per comportamenti contrari alla pubblica quiete.

Art. 14
Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. L'omesso ritiro dell'atto di autorizzazione o di concessione non equivale a rinuncia da parte del richiedente, pertanto, fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 28 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 15
Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a) per due o più violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b) in caso di mancato pagamento del Canone entro termini previsti dall'art. 27 c. 3,4 e 5 del presente regolamento;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza della concessione o dell'autorizzazione si applicano le procedure previste dalla Legge 241/90 così come parzialmente modificate dalla Legge n. 15/05 e dalla Legge 80/05.

Art. 16
Autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di subentro all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, qualora non fosse possibile allegare la originaria concessione.
2. Il rilascio del provvedimento al subentrante, potrà avvenire solo previa esibizione delle ricevute di pagamento del tributo degli ultimi 5 (cinque anni) o comunque dall'inizio del rapporto concessorio, e, comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Il cedente in caso di voltura durante l'anno solare, non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente per il Canone eventualmente pagato prima del subentro né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 17
Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 18
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun

indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

1. L'ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione SONO abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza, di cui all'art. 18 comma 1.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'ufficio Comunale competente fino a 30 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile, anche nelle forme e con i poteri previsti dalle norme per l'esercizio dell'autotutela.

4. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, nonché alle sanzioni previste dal seguente art. 28 co. 2 e 3 del presente regolamento.

5. Per l'infrazione prevista dal seguente articolo si applica la sanzione pecuniaria indicata dall'art. 20 del C.d.S. (art. 20 comma 4 e 5 del D. L.vo n. 285/92).

CAPO TERZO

Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 20

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
4. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
5. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
B	ACCESSO A RASO

	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico
--	---

	passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
F	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici SONO calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
G	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie di cui all'allegato "A".

Art. 22

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

A	OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1 ^a categoria = €. 2,00 2 ^a categoria = € . 1,75
B	OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTO/SOVRASTANTE IL SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1 ^a categoria = €. 0,70 2 ^a categoria = € . 0,60
C	OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO EDILIZIA PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30% - PER OCCUPAZIONI UGUALI O SUPERIORI A 365 GIORNI SI APPLICA LA TARIFFA PERMANENTE
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1 ^a categoria = €. 1,00 2 ^a categoria = € . 0,90
D	OCCUPAZIONI TEMPORANEE EX AMBULANTI PRODUTTORI AGRICOLI E PUBBLICI ESERCIZI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di:

	1^ categoria = € . 1,00 2^ categoria = € . 0,90
E	OCCUPAZIONI TEMPORANEE LUNA PARK SPETTACOLO VIAGGIANTE – CULTURALI – SPORTIVE E POLITICHE OLTRE I 10 METRI QUADRATI/LINEARI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 50%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 0,50 2^ categoria = € . 0,40
F	OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER CONCERTO SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 50%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 0,40 2^ categoria = € . 0,35 3^ categoria = € . 0,30 4^ categoria = € . 0,20
G	OCCUPAZIONI TEMPORANEE ABUSIVE SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 2,40 2^ categoria = € . 2,10
I	OCCUPAZIONI ABUSIVE TEMPORANEE SOTTO E SOVRASTANTE IL SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 50%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 0,80 2^ categoria = € . 0,70
J	OCCUPAZIONI ABUSIVE TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO EDILIZIA PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 50%
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 1,20 2^ categoria = € . 1,05

K	OCCUPAZIONI ABUSIVE TEMPORANEE EX AMBULANTI PRODUTTORI AGRICOLI E PUBBLICI ESERCIZI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 30 %
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 1,20 2^ categoria = € . 1,05
L	OCCUPAZIONI ABUSIVE TEMPORANEE LUNA PARK SPETTACOLO VIAGGIANTE – CULTURALI – SPORTIVE E POLITICHE OLTRE I 10 METRI QUADRATI/LINEARI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERI PER METRO QUADRATO O LINEARE DA 1 A 30 GIORNI – DAL 31 GIORNO RIDUZIONE DEL 50 %
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è di: 1^ categoria = € . 0,50 2^ categoria = € . 0,45
N	OCCUPAZIONI PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER METRO QUADRATO O LINEARE
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = € . 30,00 2^ categoria = € . 25,00
O	OCCUPAZIONI PERMANENTE SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO PER METRO QUADRATO O LINEARE
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = € . 26,80 2^ categoria = € . 23,45
P	OCCUPAZIONI PERMANENTE TENDE SOSPESA IL SUOLO PUBBLICO PER METRO QUADRATO O LINEARE
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = € . 14,00 2^ categoria = € . 12,00
Q	OCCUPAZIONI PERMANENTE PASSI CARRABILI PER METRO LINEARE – A RASO
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = € . 14,80 2^ categoria = € . 13,40
R	OCCUPAZIONI PERMANENTE APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI

	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : Centro = €. 25,40 Zona limitrofa = € . 16,95
T	OCCUPAZIONI PERMANENTE PER CONDUTTURE CAVI E IMPIANTI PER KM
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, fatta eccezione per quelle realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e regolate dal successivo art. 25, la misura di tariffa annua per chilometro è di : 1^ categoria = €. 180,00 2^ categoria = € . 150,00

Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori. annuali da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'art. 22 del presente regolamento, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Alterazioni stradali	1,0	1,0
Occupazioni con tavolini	1,0	3,0
Occupazioni per traslochi	1,0	1,0
Passi ed accessi carrabili	1,0	1,0
Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili	1,0	1,0
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1,0	1,0
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede	1,0	1,0
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO	1,0	1,0
Tettoie, tettini e pensiline	1,0	1,0
Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere	1,0	1,0
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1,0	1,0

Cavi, condutture e simili,	1,0	1,0
Altre occupazioni di soprassuolo	1,0	1,0
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO	1,0	1,0
Cavi, condutture,impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluso le cisterne dei distributori di carburante)	1,0	1,0

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'ufficio Comunale competente.
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a €. 2,00.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. In ossequio all'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i., il canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 (con anno di riferimento quello di entrata in vigore del citato art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e

s.m.i.), per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata automaticamente ogni anno sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. 1. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, o bonifico bancario sul c/c di Tesoreria, con causale l'indicazione dell'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO QUARTO

Agevolazioni – Modalità e termini di pagamento – Sanzioni – Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento – Riscossione coattiva - Rimborsi

Art. 26

Agevolazioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a tre giorni.
2. Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997, e s.m. e i., a condizione che le stesse risultano iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze.

Art. 27

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) a mezzo di appositi conti correnti postali intestati **COMUNE DI villafrati**
 - c) a mezzo bonifico bancario diretto alla Tesoreria Comunale
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione .
Per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 1.500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate bimestrali di pari importo, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concesse nel corso dell'anno, il cui Canone superi €. 1.500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .

Art. 28

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone oltre i termini del ravvedimento operoso, si applica una penalità pari al 100% del Canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a. per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b. per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - c. per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

6. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a €. 20.00.
7. Chiunque sia sfornito della documentazione di cui sopra o del pagamento della concessione omettendo di esibirla o comunque scaduto il periodo della concessione sarà sanzionato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento. Nel caso in cui il contravventore esibisca entro 5 giorni dall'accertamento copia del pagamento o l'originale della concessione la sanzione potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 11 Legge 689/81 in sede di determinazione dell'ordinanza/ingiunzione.

Art. 29

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del ravvedimento operoso;
 - b) al 70% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza del ravvedimento operoso.

Art. 30

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. Gli uffici Comunali competenti effettuano le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notificano al titolare del provvedimento oppure trasmettono a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. E' facoltà del contribuente presentare istanza di rateizzazione entro il suddetto termine di 60 giorni per il pagamento del canone, penalità ed interessi con le seguenti modalità:
 - a) Tre rate con cadenza mensile se l'importo è inferiore ad €. 500,00;
 - b) Sette rate con cadenza mensile se l'importo è superiore ad €. 500,00 sino ad €. 2.500,00;
 - c) Dieci rate con cadenza mensile per importi superiori ad €. 2.500,00.

Sulla rateizzazione si applicheranno gli interessi di legge.

2. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza del beneficio concesso. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere all'ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.28 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.31.

Art. 31

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere effettuata con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 112 del 13.4.1999 e ss. modifiche ed integrazioni e in base alla vigente normativa, Legge n. 214 del 22/12/2011 art. 10 comma 13 novies ed eventuali successive modifiche ed integrazioni mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

Art. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'ufficio Comunale competente, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

Art. 33

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento,(oggetto di disapplicazione con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.1996) sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

Art. 34
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso le uffici Comunali competenti e sul sito internet di questo Comune www.comune.villafraati.it alla voce Regolamenti.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a norma delle disposizioni di leggi vigenti dal 01 gennaio 2019.